

BOZZA

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE IN ADEGUAMENTO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- con D.C.C. n. 156 del 18/08/2021 è stata approvata la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;
- con D.C.C. n. 151 del 18/08/2021 è stata adottata la Variante al P.R.G. Vigente per l’istituzione del Re.Cr.Ed. (Registro dei Crediti Edilizi) e relativa disciplina dei crediti edilizi, ai sensi del comma 2^ dell’art.4 della L.R. n.14/2019;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2022 è stato approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE e all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
- l’art. 3 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2022 così recita “Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”;
- l’art.9 comma 4 afferma che le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del piano si conformano a quanto indicato dalle N.T.A. del P.G.R.A.;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’adozione di una variante alle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale in adeguamento all’aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni ai sensi dell’articolo 50, comma 4 lettera l) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 *"Norme per l' assetto e l'uso del territorio"* ;

RICHIAMATO l'art. 48 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" comma 1 bis, secondo cui *"in deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi di cui della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, commi 3, 4 e 9 della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modificazioni (...)"*;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;

- la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l' assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 04 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" e s.m.i.;
- la Vigente Variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n.63 del 04.09.2009);
- la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 42 del 27/12/2021, che attribuisce la dirigenza del Settore Urbanistica all'ing. Lucio Napetti;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio" del sito web dell'Ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'Ente;

a voti unanimi espressi mediante sistema computerizzato ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

DI DARE ATTO di quanto riportato in premessa;

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nell' articolo 50, comma 4 lettera l) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "*NORME PER L' ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO*" la variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale in adeguamento all'aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni allegata alla presente come parte integrante e contestuale;

DI DARE ATTO che la presente variante alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale in adeguamento all'aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni è composta dal

seguinte elaborato:

- Variante alle Norme Tecniche di Attuazione di adeguamento del P.R.G al P.G.R.A.;

DI DISPORRE che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso la Segreteria Generale del Comune di Chioggia e della Città Metropolitana di Venezia, in libera visione;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio" del sito web dell'Ente;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] D.Lgs. n. 267/2000 in quanto vi è l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione ed alla tutela delle aree soggette alla variante in argomento.